



Presidenza

del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica (Certificati bianchi)".

Rep. Atti n. 150/CU del 22 dicembre 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 22 dicembre 2016

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante: "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al 2016;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e, in particolare, l'articolo 7 che prevede che il regime obbligatorio di efficienza energetica è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi;

VISTO, in particolare, il comma 5 del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2014, che dispone che entro il 31 dicembre 2016 il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale e che, qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ritenuto insufficiente rispetto all'obbligo previsto, introduce, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 7, comma 5 prevede che in ogni caso gli stessi Ministri sopra citati provvedono, sentita l'Autorità, ad aggiornare le linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi;

HP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTO lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e approvazione delle nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica (Certificati bianchi)", predisposto in attuazione delle disposizioni sopra citate, diramato, unitamente alla Relazione illustrativa, con nota del 30 novembre 2016, prot. DAR 21456 P-4-23-2-12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 12 dicembre 2016, nel corso della quale sono state discusse le proposte di modifica e le richieste emendative formulate dall'ANCI, che sono state ritenute in gran parte accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il documento del Coordinamento tecnico interregionale competente in materia di energia, contenente le richieste di modifica al testo del provvedimento, diramato con nota del 12 dicembre 2016, prot. DAR 22011 P-4.23.2.12, unitamente a un documento di osservazioni di ASSOESCO, Associazione Italiana delle Energy Service Company;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 13 dicembre 2016, nel corso della quale sono state discusse le richieste di modifica contenute nel documento del coordinamento tecnico interregionale sopra citato e le Regioni, nell'evidenziare preliminarmente la richiesta di maggior semplificazione nel meccanismo dei certificati bianchi, hanno formulato alcune osservazioni di carattere generale, volte in particolare ad evitare il rischio di speculazioni sui prezzi dei titoli scambiati nel mercato organizzato;

VISTE le valutazioni conclusive del Ministero dello sviluppo economico sulle proposte di modifica elaborate dalle Regioni e dall'ANCI e discusse negli incontri tecnici del 12 e del 13 dicembre 2016, diramate con nota del 19 dicembre 2016, prot. DAR 22443 P-4.23.2.12;

VISTO il nuovo schema di decreto, modificato secondo quanto concordato con Regioni e ANCI nel corso delle riunioni tecniche del 12 e 13 dicembre 2016, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 20 dicembre 2016, prot. DAR 22545 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto in esame, condizionata all'accoglimento di tre emendamenti, il cui contenuto è stato in linea generale concordato con il Ministero, secondo quanto indicato nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

CONSIDERATO che l'ANCI ha espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, condizionata all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.2),

CONSIDERATO che l'UPI ha espresso l'avviso favorevole all'intesa



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE INTESA

Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica (Certificati bianchi)".

Il Segretario
Antonio Napolitano



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/151/CU5/C5

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 22 DIC 2016

5

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RECANTE: "DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI NAZIONALI DI RISPARMIO ENERGETICO CHE DEVONO ESSERE PERSEGUITI DALLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2020 E APPROVAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, L'ESECUZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI).



Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa a condizione che vengano accolte le seguenti modifiche:

1. Riformulare l'articolo 10 come segue:
"I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono cumulabili nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea";
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, riformulare il secondo periodo come segue:
"Le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata, di cui all'Allegato 3, sono aggiornate con decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN, del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE";
3. Riformulare il comma 4 dell'articolo 6 dopo le parole "presente decreto," come segue:
"I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile."

Si allega inoltre una richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano relativa al mantenimento dei certificati bianchi anche per gli impianti di teleriscaldamento.

Roma, 22 dicembre 2016



Prot.

Bolzano, 22/12/2016

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
22 Dic 2016
Prot. n. 5880/C5ENE/CU

Al Presidente della Conferenza Unificata
Stato-Regioni
Ministro per affari regionali e le autonomie,
On. Avv. Enrico Costa

statoregioni@mailbox.governo.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni
e Province autonome
Stefano Bonaccini

conferenza@regioni.it

**Intesa sullo Schema di Decreto del Ministero dello Sviluppo economico – Certificati bianchi
Seduta del 22 dicembre 2016 – punto 5 dell'ordine del giorno.**

Egregio Presidente,

la Provincia di Bolzano attua da lungo tempo una strategia di sostegno al teleriscaldamento nella convinzione che ciò comporti benefici in termini di efficienza energetica e di emissioni di CO₂ grazie all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Questo ha fatto sì che sul territorio altoatesino siano attive 82 reti di teleriscaldamento diffuse su tutto il territorio provinciale.

La strategia energetica e di tutela del clima provinciale prevede un incremento della diffusione del teleriscaldamento, in accordo con quanto riportato nella direttiva 27/2012 della Commissione europea, nel D.Lgs. 102/2014 di recepimento della predetta direttiva e con gli ampi margini di crescita del teleriscaldamento efficiente stimati dal GSE nel suo studio ai fini dei dettami del comma 1 dell'Art. 10 del D.Lgs 102/2014 per il territorio nazionale.

Per far sì che questo si concretizzi, è necessaria una continuità del sostegno economico ai teleriscaldamenti che finora è stato rappresentato dai TEE o certificati bianchi. La nuova formulazione del decreto, in particolare all'art. 6 comma 4 per quanto riguarda le fonti rinnovabili, e l'esclusione degli allacciamenti ai teleriscaldamenti dagli interventi previsti, creerà non poche difficoltà alla sopravvivenza dei teleriscaldamenti a biomassa.

Per questo si chiede che venga data loro la possibilità di continuare a ricevere incentivi per il fatto che sono opere energeticamente efficienti che comportano in aggiunta una sostituzione dei combustibili fossili e di sistemi tradizionali di riscaldamento a biomassa molto inquinanti come le stufe a legna.

Qualora non fosse possibile conservare il meccanismo dei TEE come strumento incentivante per i teleriscaldamenti, si chiede che venga garantita l'istituzione di un fondo specifico per la loro incentivazione.

Arno Kompatscher
Presidente

cb

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 22 DIC. 2016



Schema di Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante “determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica (Certificati bianchi)”

22 dicembre 2016 punto 5)

L'ANCI condiziona l'espressione dell'Intesa all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

All'art. 12 comma 2, lettera a) dopo la parola requisiti aggiungere la parola “original”. Lettera b) Sostituire la parola “approvazione” con la parola “presentazione”.

Art. 16 comma 1, nell'ultimo capoverso sostituire la parola “approvazione” con “presentazione”.

Motivazione: *ci sembra equo e corretto in sede di controllo del GSE riferirsi ai requisiti originali all'atto di presentazione e non dell'approvazione del progetto (che avviene da parte del GSE anche 180 giorni dopo).*